

ALLEGATO 11

INTEGRAZIONE ALLA

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

EVOLUZIONE

STUDIO DI SETTORE TM04U

APPROVATA CON DECRETO MINISTERIALE DEL 17 MARZO 2005

Il presente documento costituisce parte integrante della nota tecnica e metodologica già approvata con Decreto Ministeriale del 17 marzo 2005, relativa allo studio di settore TM04U – Farmacie – in vigore, nella versione evoluta, dall'anno d'imposta 2004.

APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE ALL'UNIVERSO DEI CONTRIBUENTI

CORRETTIVO RELATIVO AL TERMINE DELL'APPLICAZIONE DELLO SCONTO DEL 4,12% (D.L. 156/2004, convertito nella L. 202/2004)

In considerazione del termine, a far data dal 31 ottobre 2005, degli effetti dell'ulteriore sconto del 4,12% sul prezzo al pubblico dei farmaci di fascia A (D.L. 156/2004, convertito dalla legge 202/2004), si è ritenuto opportuno introdurre, nell'ambito del modello di stima dei ricavi, un meccanismo di adeguamento per tenere conto dell'aumento dei ricavi avuti dalla farmacia per la vendita di farmaci disponibili in magazzino alla data predetta.

I ricavi stimati dallo studio di settore TM04U vengono aumentati di un importo pari alla consistenza del magazzino al 31 ottobre 2005 di farmaci di fascia A¹, moltiplicata per il ricarico relativo a tali farmaci (1,364256) e per il valore 0,0412/(1-0,0412).

Il correttivo si applica con riferimento al periodo d'imposta 2005.

CORRETTIVO RELATIVO ALLO SCONTO FINO AL 20% SUL PREZZO MASSIMO STABILITO DALL'AZIENDA TITOLARE SUI FARMACI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE MEDICA (SOP) ED I FARMACI DA AUTOMEDICAZIONE (D.L. 27 maggio 2005 N. 87, convertito nella L. 26 luglio 2005, n. 149)

Per tenere conto della riduzione dei ricavi subita dalla farmacia per la vendita di prodotti di fascia C in seguito all'introduzione dello sconto, si è ritenuto opportuno ridurre i ricavi teorici ed i ricavi minimi di un importo pari all'ammontare complessivo dello sconto effettuato².

¹ Per l'applicazione del correttivo in esame viene richiesta, nel modello TM04U, la consistenza del magazzino al 31/10/2005 di farmaci di fascia A (nel caso in cui si abbia difficoltà a fornire tale dato, viene richiesta la consistenza ad inizio e a fine anno e calcolata la giacenza media).

² Per l'applicazione del correttivo in esame vengono richiesti, nel quadro X del modello TM04U:

- la data a decorrere dalla quale la farmacia ha iniziato ad applicare lo sconto ai sensi del D.L. 27 maggio 2005, n. 87, convertito nella L. 26 luglio 2005, n. 149;
 - l'ammontare complessivo dei ricavi derivanti dalla vendita di medicinali senza ricetta (SOP e automedicazione/OTC), sui quali è stato praticato lo sconto ai sensi del D.L. 27 maggio 2005, n. 87, convertito nella L. 26 luglio 2005, n. 149, indicati al netto dello sconto effettuato ai sensi della citata normativa;
 - l'ammontare complessivo dello sconto effettuato ai sensi del D.L. 27 maggio 2005, n. 87, convertito nella L. 26 luglio 2005, n. 149.
- Al fine della riduzione dei ricavi teorici e dei ricavi minimi, tali variabili sono vincolate ai seguenti controlli:
- la data a decorrere dalla quale la farmacia ha iniziato ad applicare lo sconto ai sensi del D.L. 27 maggio 2005, n. 87, convertito nella L. 26 luglio 2005, n. 149 non deve essere inferiore al 31/05/2005, data di entrata in vigore della normativa;
 - l'ammontare complessivo dei ricavi derivanti dalla vendita di medicinali senza ricetta (SOP e automedicazione/OTC), sui quali è stato praticato lo sconto ai sensi del D.L. 27 maggio 2005, n. 87, convertito nella L. 26 luglio 2005, n. 149, indicati al netto dello sconto effettuato ai sensi della citata normativa deve essere inferiore od uguale al valore definito al punto c) delle seguenti procedure di calcolo:
 - a. si determini la somma dell'ammontare dei ricavi da vendita di medicinali senza ricetta (SOP e automedicazione/OTC) (non superiori al 20% dei ricavi totali) e dell'ammontare complessivo dello sconto effettuato ai sensi del D.L. 27 maggio 2005, n. 87, convertito nella L. 26 luglio 2005, n. 149;
 - b. la somma ottenuta al punto precedente deve essere ragguagliata al periodo effettivo di applicazione dello sconto.
 - c. al valore ottenuto al punto precedente deve essere sottratto l'ammontare complessivo dello sconto effettuato ai sensi del D.L. 27 maggio 2005, n. 87, convertito nella L. 26 luglio 2005, n. 149.
 - l'ammontare complessivo dello sconto effettuato ai sensi del D.L. 27 maggio 2005, n. 87, convertito nella L. 26 luglio 2005, n. 149 deve essere inferiore od uguale al valore definito dalla seguente procedura di calcolo:
[(ammontare complessivo dei ricavi derivanti dalla vendita di medicinali senza ricetta (SOP e automedicazione/OTC), sui quali è stato praticato lo sconto ai sensi del D.L. 27 maggio 2005, n. 87, convertito nella L. 26 luglio 2005, n. 149, indicati al netto dello sconto effettuato ai sensi della citata normativa)/(1-0,2)] - (ammontare complessivo dei ricavi derivanti dalla vendita di medicinali senza ricetta (SOP e automedicazione/OTC), sui quali è stato praticato lo sconto ai sensi del D.L. 27 maggio 2005, n. 87, convertito nella L. 26 luglio 2005, n. 149, indicati al netto dello sconto effettuato ai sensi della citata normativa).

Tale correttivo, al quale accedono esclusivamente i soggetti non congrui alle risultanze dello studio, si applica con riferimento al periodo d'imposta 2005.